

DECRETO FLUSSI: PER LE BADANTI SI VA AVANTI CON NUOVE ISTANZE ANCHE DOPO IL CLICK DAY



> p. 3

PRESENTATO IL 1° PAPER DEL RAPPORTO 2025 FAMILY (NET) WORK A CURA DEL CENSIS



> p. 4

PRESTAZIONE UNIVERSALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: DAL 2 GENNAIO È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA



> p. 2

RUBRICHE

 PRIMO PIANO > p. 1

 ENTI E MINISTERI > p. 2

 FOCUS SUL CCNL > p. 7

 CONFEDILIZIA INFORMA > p. 7

 REDAZIONE - DIRETTIVO E INFO > p. 7



DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER DISABILI GRAVI: LE NOVITÀ PER IL LAVORO DOMESTICO NELL'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Il 9 gennaio 2025 la Cassazione si è pronunciata con un'ordinanza che ha allargato l'interpretazione restrittiva fino ad oggi avuta dall'Agenzia delle Entrate sulla deducibilità delle spese per assistenza al soggetto disabile.

Nell'ordinanza la Suprema Corte stabilisce, infatti, che in caso di disabile grave (art. 3 Legge 104/92) le spese per l'assistenza sono deducibili in base all'art. 10 comma 1 lettera b) del TUIR anche se prestate da operatori senza qualifica professionale ad hoc (come per infermieri o fisioterapisti).

Per l'Agenzia delle Entrate potevano, invece, essere portate in deduzione solo le spese sostenute per prestazioni di assistenza specifica rivolte ai soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione, quindi per assistenza infermieristica, riabilitativa e comunque effettuata da personale in possesso di specifiche abilitazioni professionali, mentre le spese per gli addetti all'assistenza (badanti) nei casi di non autosufficienza nel

compimento degli atti della vita quotidiana devono essere portate in detrazione per un importo non superiore al 19% di 2100 euro, se il reddito annuo non supera i 40.000 euro, in base all'art. 15 comma 1, lettera i septies del TUIR. Al contrario, secondo i giudici della Suprema Corte può essere deducibile l'intera spesa dell'assistenza al disabile grave, non limitata alla particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza, ma alla persona a cui l'assistenza è prestata, ossia al soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione rilevante ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02/1994 n. 104.

Sebbene si tratti di un'ordinanza e non di norma di legge, siamo convinti che questo pronunciamento possa portare ad importanti sviluppi sul fronte deducibilità delle spese del personale domestico, una 'storica' battaglia dell'Associazione, che intendiamo continuare a sostenere in favore dei nostri Associati.

PRIMO PIANO




DOMESTICI CON IL CARTELLINO? SECONDO ASSINDATCOLF È SUFFICIENTE LA BUSTA PAGA

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha sollevato un'importante riflessione in merito alla registrazione dell'orario di lavoro per i domestici. La questione centrale è: **colf, badanti e baby sitter devono essere messe nelle condizioni di timbrare il cartellino?**

Per Assindatcolf, sebbene la Corte abbia affermato il principio secondo cui la famiglia datrice ha obbligo di predisporre un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario giornaliero dei propri collaboratori domestici, **non è necessaria la timbratura di un cartellino, l'introduzione di un badge, o**

di qualsiasi altro strumento tecnologico, poiché nella sentenza non si fa esplicito riferimento alla tipologia di 'sistema'. Tanto più che le famiglie che operano secondo le regole del Ccnl di settore già misurano l'orario giornaliero dei propri collaboratori: giorni di lavoro, orari, durata della prestazione e luogo di lavoro sono precisamente indicati nella lettera di assunzione. Eventuali variazioni sono, invece, riportate nella busta paga, che ogni mese la famiglia è tenuta a far firmare e a scambiare con il collaboratore. **Il cedolino paga redatto correttamente già include tutte le informazioni utili alla 'tracciabilità' del rapporto di lavoro**, compreso il godimento delle ferie, degli straordinari, le festività, la malattia, nonché la maturazione del TFR.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Resta sempre aggiornato sul mondo del lavoro domestico!

Non perderti le ultime novità su Decreti Flussi ma anche aggiornamenti normativi, circolari ufficiali, procedure amministrative. Iscriviti alla newsletter di **Assindatcolf**: il modo più semplice e veloce per essere sempre informato su tutto ciò che conta per il settore del lavoro domestico.

Inquadra il QR Code e, se non lo hai ancora fatto, iscriviti subito!



LA TUA GUIDA SEMPRE A PORTATA DI MANO!

ENTI E MINISTERI



PRESTAZIONE UNIVERSALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: DAL 2 GENNAIO È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA

Dal 2 gennaio 2025 è partita la **Prestazione Universale per la non autosufficienza**: la nuova misura destinata dagli anziani over 80 già titolari di indennità di accompagnamento e con disabilità gravissima, introdotta in via sperimentale in attuazione della legge 23 marzo 2023, n. 33, la cosiddetta 'Riforma della non autosufficienza'. Ma chi ne ha diritto e a quanto ammonta

l'assegno? A fare chiarezza è l'Inps, con Messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024.

Destinatari della Prestazione Universale per la non autosufficienza

Nonostante si chiami 'universale', la prestazione potrà essere richiesta solo in presenza di determinati requisiti:

- Età anagrafica pari o superiore agli **80 anni**;
- **Bisogno assistenziale gravissimo**, valutato agli atti dalla Commissione medico legale dell'INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnico Scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- Valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a **euro 6.000**;
- Titolarità dell'**indennità di accompagnamento** (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.

Come si compone e a quanto ammonta la Prestazione Universale per la non autosufficienza

Due gli elementi che compongono la Prestazione Universale per la non autosufficienza:

- **Una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento** di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Importante sapere che il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge n. 234 del 2021).
- Una quota integrativa, definita **«assegno di assistenza»**, pari ad **euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro**, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

DECRETO FLUSSI 2025

Decreto Flussi: per le badanti si va avanti con nuove istanze anche dopo il Click Day

Per l'assistenza familiare a grandi anziani (over 80) e disabili certificati è ancora possibile presentare istanza di nulla osta per l'assunzione di lavoratori non comunitari da impiegare nel ruolo di badanti nell'ambito del Decreto Flussi 2025. Si potranno presentare domande fino ad esaurimento posti disponibili, non oltre il 31 dicembre 2025.

Come noto, per questa categoria di datori il Governo aveva destinato 10mila nuove unità cosiddette 'fuori quota', ad integrazione delle 9.500 quote già previste nella programmazione triennale 2023-2025. Per la presentazione di queste domande di nulla osta il datore ha necessariamente bisogno dell'intermediazione delle associazioni datoriali accreditate, come Assindatcolf, o di agenzie per il lavoro.



Siamo a disposizione dei nostri associati per la gestione delle pratiche relative alle richieste di nulla osta su tutto il territorio nazionale.



 nazionale@assindatcolf.it



Per restare sempre aggiornato sul decreto flussi consulta il nostro speciale.

Scansiona il QR Code



familynetwork

Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico

Presentato il 1° Rapporto 2025

Giovedì 27 febbraio è stato presentato il 1° Paper del Rapporto 2025 Family (Net) Work, a cura del Censis.

SONO INTERVENUTI:


Andrea Zini



Andrea Toma



Fulvia Santini



SAVE THE DATE

Il prossimo appuntamento sarà a Bruxelles, il **15 maggio** con la presentazione del capitolo a cura della Federazione europea Effe.



INQUADRA IL QR CODE
PER SCARICARE IL
1° PAPER DEL RAPPORTO 2025
FAMILY (NET) WORK
A CURA DEL CENSIS



Inquadra il QR CODE
per leggere il
Comunicato Stampa



Sul nostro canale
Youtube il video
integrale dell'evento



I NUOVI VALORI VIGENTI DAL 1° GENNAIO MINIMI RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LIVELLI	TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 co.1 lett. a)		TABELLA B Lavoratori di cui all'art. 14 co. 2	TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)	TABELLA D Assistenza notturna art. 10		TABELLA E Presenza notturna art. 11	TABELLA G Lavoratori di cui art. 14 co. 9	TABELLA H Indennità art. 34 co. 3			TABELLA I Indennità art. 34 co. 4		TABELLA L Indennità art. 34 co. 7	TABELLA F Indennità (valori giornalieri)			
	Valori mensili	indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili		Valori mensili	Valori orari	Valori mensili	Valori mensili lavoratori tab. B	Valori orari	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili	pranzo e/o colazione	cena	alloggio	Totale indennità vitto e alloggio
					Autosufficienti	NON Autosufficienti												
LIV. UNICO							773,06											
A	736,25			5,35														
AS	870,13			6,30														
B	937,06		669,32	6,68										9,13				
BS	1.003,99		702,81	7,10	1.154,58				132,04	92,51	0,80			11,41	2,31	2,31	1,98	6,60
C	1.070,94		776,40	7,49														
CS	1.137,86			7,91		1.308,53		8,49				114,05	0,67	11,41				
D	1.338,65	197,95		9,12														
DS	1.405,58	197,95		9,50		1.616,46		10,25				114,05	0,67					

I NUOVI CONTRIBUTI INPS ANNO 2025

L'INPS ha stabilito i valori dei contributi obbligatori del settore domestico per l'anno 2025, che hanno subito incrementi rispetto all'anno precedente. Anche per quest'anno sono previste due diverse tabelle: una applicabile ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'altra, con valori più elevati, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, salvo i casi di lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio in caso di maternità, ferie, malattia).

A. SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 28, DELLA LEGGE N. 92/2012

Importo dei contributi con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Contributo orario con CUAF (quota a carico del lavoratore)	Contributo orario senza CUAF* (quota a carico del lavoratore)
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali:			
- Retribuzione oraria fino a € 9,48	€ 8,40	€ 1,68 (0,42)	€ 1,69 (0,42)
- Retribuzione oraria oltre € 9,48 fino a € 11,54	€ 9,48	€ 1,89 (0,48)	€ 1,90 (0,48)
- Retribuzione oraria oltre € 11,54	€ 11,54	€ 2,30 (0,58)	€ 2,32 (0,58)
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali**:	€ 6,11	€ 1,22 (0,31)	€ 1,23 (0,31)
Contributo Assistenza Contr. (cod. F2)***		€ 0,06 (0,02)	€ 0,06 (0,02)

B. COMPRESIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 28, DELLA LEGGE N. 92/2012, DA APPLICARE AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1)

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Contributo orario con CUAF (quota a carico del lavoratore)	Contributo orario senza CUAF* (quota a carico del lavoratore)
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali:			
- Retribuzione oraria fino a € 9,48	€ 8,40	€ 1,79 (0,42)	€ 1,80 (0,42)
- Retribuzione oraria oltre € 9,48 fino a € 11,54	€ 9,48	€ 2,03 (0,48)	€ 2,04 (0,48)
- Retribuzione oraria oltre € 11,54	€ 11,54	€ 2,47 (0,58)	€ 2,48 (0,58)
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali**:	€ 6,11	€ 1,31 (0,31)	€ 1,31 (0,31)
Contributo Assistenza Contr. (cod. F2)***		€ 0,06 (0,02)	€ 0,06 (0,02)

(1) ad eccezione delle assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio: per malattia, ferie, maternità).

NOTE: Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, sempre ripartito in misura oraria.

*Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

**Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

***Il versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice "F2") è obbligatorio per contratto. È condizione indispensabile per poter accedere, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, alle prestazioni della CAS.SA.COLF. L'importo del versamento dovrà essere determinato moltiplicando € 0,06 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatori.

CONFEDILIZIA INFORMA

PERDITA DI DISPONIBILITÀ E GODIMENTO DELL'IMMOBILE

“Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”. Così la Cassazione, con sentenza n. 30791 del 2.12.2024.



SERVITÙ DI PASSO CARRAIO

“L'art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 cod. civ.”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 28683 del 7.11.2024.

SUPERBONUS E ATTIVITÀ DELLE ENTRATE, NOTA DEL CONSIGLIO DEI GEOMETRI

Il Consiglio nazionale dei geometri, con nota del 14.1.2025, si è occupato dell'“attività di compliance” che l'Agenzia delle entrate porrà in essere, a partire da quest'anno, con riguardo alle “pratiche di superbonus che non hanno trovato riscontro nell'aggiornamento della banca dati catastale”. Nello scritto si sottolinea come, in concreto, “non vi sia nulla di nuovo rispetto a quanto ordinariamente ogni professionista tecnico deve (o dovrebbe) rispettare ed assicurare quando interviene nella ristrutturazione di un'unità immobiliare (anche nell'apportarvi modifiche minori)”. In particolare, “deve seguitarsi a far applicazione – come da prassi – del parametro di scostamento del 15% della redditività ordinaria (o valore capitale) dell'unità immobiliare”. Ciò, “tenendo comunque presente che non v'è alcuna correlazione tra l'incremento del valore commerciale dell'unità immobiliare (o delle migliorie eseguite) e il quadro delle tariffe d'estimo catastale, giacché trattasi di due dati economici non direttamente confrontabili”.

FOCUS SUL CCNL



SCATTI DI ANZIANITÀ NEL LAVORO DOMESTICO: QUANDO SPETTANO E COME CALCOLARLI

Anche i lavoratori domestici hanno diritto, per contratto, al riconoscimento degli scatti di anzianità in busta paga: aumenti salariali automatici riconosciuti per ogni biennio di

servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Come riportato nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (art. 37), gli scatti di anzianità seguono regole ben precise: **per ogni biennio di servizio al lavoratore spetta un incremento del 4% sulla retribuzione minima**; possono maturare **massimo 7 scatti** presso lo stesso datore di lavoro a decorrere dalla data

di assunzione; il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio. Importante sapere che l'aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale si applica in base all'anno di maturazione dello scatto. Ad esempio, per un'assunzione avvenuta nel 2020, lo scatto di anzianità matura nel 2022. Di conseguenza l'incremento del 4% deve essere calcolato sulla retribuzione minima prevista dal Ccnl per l'anno 2022. E ancora, **gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti dall'eventuale superminimo riconosciuto al lavoratore ma si aggiungono alla retribuzione che questo percepisce**. Infine, gli scatti di anzianità, quando maturati, devono essere chiaramente riportati nella busta paga mensile del domestico come voce separata rispetto alla retribuzione base. Questo accorgimento garantisce trasparenza e facilita la gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

REDAZIONE - DIRETTIVO E INFO

REDAZIONE

Direttore Responsabile: Michele Vigne
Responsabile di Redazione: Caterina Danese
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero: Teresa Benvenuto, Valentina Carone Fabiani, Caterina Danese, Paola Mandarini

DIRETTIVO ASSINDATCOLF

Presidente Onorario: Dott. Renzo Gardella
Presidente: Dott. Andrea Zini
Vice Presidente: Avv. Alessandro Lupi
Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Rag. Antonella Aceti, Rag. Enrico Bernardini, Avv. Carlo del Torre, Dott.ssa Alessandra Egidi Meucci, Dott.ssa Luisa Gardella, Avv. Paola Mandarini, Dott.ssa Simona Paris, Dott.ssa Susanna Rossi, Rag. Stefano Rossi, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Comm. Michele Vigne, Avv. Michele Zippitelli
Tesoriere: Dott. Dario dal Verme
Revisori dei conti: Dott. Luigi Sansone, Dott.ssa Elena Ughetto, Dott. Paolo Babbò

DECRETO FLUSSI

C'È ANCORA TEMPO!

**SE HAI BISOGNO DI CHIAMARE
UNA BADANTE NON COMUNITARIA
PER L'ASSISTENZA A GRANDI ANZIANI E DISABILI**

PRESENTA LA DOMANDA CON



Associazione accreditata per l'intermediazione
nella presentazione della domanda di nulla osta

***Richiedi tramite
Decreto Flussi
la tua badante,
ti aiutiamo noi
a gestire la pratica!***

Le domande possono essere presentate
fino ad esaurimento posti disponibili.



Per maggiori informazioni visita il nostro sito

www.assindatcolf.it

Chiama il



O se preferisci inquadra
con lo smartphone il QR code
e compila il form
per essere ricontattato